



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA SARDEGNA

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2021**

RELAZIONE  
Presidente Donata Cabras

**CAGLIARI, 5 MARZO 2021**



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA SARDEGNA

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2021**

RELAZIONE  
**Presidente Donata Cabras**

**CAGLIARI, 5 MARZO 2021**

# INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>1</b>
<b>INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>
<b>1. L'attività della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna - dati di carattere generale</b>	<b>8</b>
<b>1.A. Responsabilità</b>	<b>8</b>
A.1 <i>Questioni di diritto processuale</i>	8
A.2 <i>Questioni di diritto sostanziale</i>	9
A.3 <i>Aspetti innovativi o di particolare rilevanza</i>	13
A.4 <i>Problematiche interpretative del CGC e soluzioni adottate</i>	23
A.5 <i>Questioni di significativa importanza applicative del CGC</i>	24
A.6 <i>Altri profili degni di nota</i>	27
<b>1.B Pensionistica</b>	<b>29</b>
B.1 <i>Questioni di diritto processuale</i>	29
B.2 <i>Questioni di diritto sostanziale</i>	29
B.3 <i>Aspetti innovativi o di particolare rilevanza</i>	32
B.4 <i>Altri profili degni di nota</i>	33
<b>1.C Conti giudiziali,</b>	<b>34</b>
C.1 <i>Questioni di diritto processuale e di diritto sostanziale</i>	34
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>35</b>
<b>TABELLE e GRAFICI - dati generali e settore responsabilità</b>	<b>37</b>
<b>TABELLE e GRAFICI - settore conti giudiziali</b>	<b>41</b>
<b>TABELLE e GRAFICI - settore giudizi pensionistici</b>	<b>48</b>

## PREMESSA

Prima di svolgere la mia relazione, desidero indirizzare un saluto e un sentito ringraziamento alle Autorità e ai gentili Ospiti oggi intervenuti alla cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario che, pur svolgendosi con le modalità imposte dalla perdurante pandemia, ben lungi dal costituire la mera ripetizione di un rito, conserva e, anzi, assume ancor di più il valore di doverosa testimonianza dell'attività che la Magistratura contabile conduce al servizio dei Cittadini, nell'esercizio delle intestate funzioni giurisdizionale e di controllo, a garanzia degli interessi della collettività e a tutela della corretta gestione delle pubbliche risorse.

Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, che si ripercuote pesantemente sulla perdurante crisi economica che caratterizza il nostro Paese da oltre un decennio, incidendo sensibilmente sulla vita dei Cittadini, il ruolo di centralità del nostro Istituto viene ancor più in evidenza.

La Corte dei conti, nel quadro ordinamentale, si pone, infatti, quale organo terzo e imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e di corretta gestione delle risorse collettive, in una visione unitaria della finanza pubblica che si estende dallo Stato agli Enti locali.

Tale tutela la Corte dei conti assicura con l'esercizio delle funzioni a lei intestate: giurisdizionali, di controllo e di referto.

La Magistratura erariale, infatti, è chiamata a garantire il rispetto dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità, cui deve essere improntato



l'agire pubblico, sia sul versante della prevenzione, che attua, prevalentemente, attraverso la funzione del controllo, sia su quello della repressione, che si sviluppa in ambito giurisdizionale, alla cui attività si accompagna anche una efficace ricaduta in termini di deterrenza.

L'apertura dell'anno giudiziario offre così l'occasione per dare conto, in una panoramica complessiva, del lavoro svolto dalla Magistratura contabile e di renderne partecipi i Cittadini che ne sono i principali destinatari, atteso che essi, attraverso la contribuzione a vario titolo resa, alimentano il pubblico erario e sono fruitori dei servizi pubblici finanziati con tali somme; pertanto, hanno pieno titolo ad essere informati sull'utilizzo delle pubbliche risorse e sulle azioni intraprese a contrasto dei casi di *mala gestio*.

Nello specifico ambito giurisdizionale non si può, in proposito, prescindere dal fare riferimento alla lotta ai fenomeni corruttivi che hanno assunto dimensioni e, conseguentemente, hanno determinato costi sempre più crescenti, che si traducono, inevitabilmente, anche in pregiudizi rilevanti per l'erario e, in definitiva per l'economia nazionale.

La lotta alla corruzione costituisce un impegno prioritario anche in vista delle ingenti risorse di provenienza europea di cui il nostro Paese è destinatario e di prossima devoluzione. L'atteso arrivo dei rilevanti fondi previsti per il rilancio delle economie dell'Area dell'euro vedrà il nostro Istituto in primo piano, non solo in ambito di controllo, con le Sezioni chiamate a svolgere una verifica, anche in forma

concomitante, a presidio del corretto utilizzo delle somme e della regolare realizzazione dei programmi di spesa, ma anche in ambito giurisdizionale per le connesse fattispecie di danno all'erario nei casi di cattiva gestione delle risorse.

Nel delineato contesto la Corte dei conti riveste un ruolo di particolare rilievo in special modo con riguardo a quei fenomeni che si esprimono attraverso comportamenti che, seppure non attingono la sfera di competenza del giudice penale, si caratterizzano per uno sviamento dell'azione amministrativa dal fine pubblico proprio di tale funzione, per il perseguimento di vantaggi privati, in danno della collettività.

In tali situazioni è evidente la violazione dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Carta costituzionale, ma anche di quello, recato dal successivo art. 98, in base al quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e, conseguentemente, nell'esercizio delle funzioni loro intestate, devono agire nell'esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale, conformandosi al fondamentale canone di legittimità dell'azione amministrativa.

Sul punto non si può sottacere che la modalità richiesta per la prova del dolo e la limitazione, o l'esclusione della colpa grave al fine del riscontro della sussistenza della responsabilità erariale, recentemente introdotte dalla novella normativa intervenuta nello scorso anno (art. 21, d.l. 76/2020), rischiano di determinare un'ampia fascia di non punibilità.

Si deve considerare che le predette innovazioni, che trattano in modo differente le azioni dalle omissioni, paiono non tenere in debito conto le caratteristiche proprie e le modalità operative che caratterizzano l'attività della pubblica amministrazione e la circostanza che la responsabilità per danno spesso consegue non già alla adozione di un singolo atto o ad una singola specifica condotta, ma sono il risultato di una complessa attività gestoria alla cui realizzazione possono concorrere sia comportamenti attivi, sia comportamenti omissivi.

Pur nella prevista limitazione temporale della vigenza delle recenti modifiche normative, adottate col dichiarato intento acceleratorio degli interventi e connesso alla riduzione del timore della firma, appare concreto il rischio che tali disposizioni possano tradursi in una sostanziale impunità, favorendo lo spreco del pubblico denaro.

## INTRODUZIONE

Nel dare conto dell'attività svolta nel corso dell'ultimo anno da poco concluso, corre innanzitutto l'obbligo di evidenziare che tutto il personale magistratuale e amministrativo della Sezione giurisdizionale per la Sardegna ha profuso ogni sforzo affinché la situazione emergenziale, che ha caratterizzato gran parte del 2020 e che è tuttora drammaticamente presente, non incidesse oltre misura sulla produttività dell'Ufficio. Tutte le forze in campo (presidente, magistrati, dirigente, funzionari, l'intero corpo amministrativo) hanno operato in sinergia con l'obiettivo di tutelare al massimo grado la salute del personale e degli utenti esterni e, al contempo, di garantire che il servizio giustizia non subisse eccessivi rallentamenti a discapito dei Cittadini e della collettività.

La tutela della salute è stata immediatamente perseguita adottando, d'intesa con il dirigente, le misure organizzative di contrasto al COVID-19 analiticamente descritte nelle note prot. n. 20 del 12 marzo 2020 e prot. n. 28 del 27 marzo 2020 (pubblicate nel sito istituzionale); misure via via prorogate e tuttora applicate.

Con decreto n. 7 del 29 aprile 2020 (anch'esso pubblicato nel sito istituzionale) si è, inoltre, provveduto a dettare le linee guida per la celebrazione e la partecipazione alle udienze da remoto. E, in effetti, nelle ipotesi di assenso accordato dalle parti, sono state celebrate udienze collegiali in videoconferenza nei mesi di maggio e giugno 2020. Successivamente, tenuto conto che la Sezione giurisdizionale sarda dispone di un'ampia sala d'udienza (con capienza per il pubblico, in situazione ordinaria, di circa

120 posti, ridotta, nella situazione emergenziale, a circa 25 posti) e che i magistrati in servizio (con eccezione, nell'anno decorso, del presidente) sono residenti a Cagliari, e tenuto altresì conto che il libero foro in molti casi ha fatto mancare l'assenso alla partecipazione all'udienza da remoto, dal mese di luglio 2020 tutte le udienze collegiali sono state celebrate in presenza nella più stretta osservanza delle misure di contrasto al COVID-19, come descritte nelle note sopra menzionate in conformità a quanto indicato dalle autorità sanitarie.

È doveroso, inoltre, sottolineare che la produttività della Sezione non ha risentito eccessivamente, nei settori della responsabilità e della pensionistica, dei rinvii d'udienza previsti in forma obbligatoria dai decreti-legge intervenuti in materia; e ciò nella considerazione che le nuove udienze sono state fissate, comunque, in una data compresa nel 2020 in aggiunta al carico ordinario già distribuito nell'anno. Di ciò si ha significativo riscontro nei dati complessivi raggiunti dalla Sezione, che si attestano nel deposito di **n. 321 sentenze, di cui n. 39 in materia di responsabilità e n. 282 in materia pensionistica.**

La produttività è addirittura più che raddoppiata in materia di conti giudiziali, nonostante, o forse in ragione dell'ampio ricorso allo smart working e all'efficientamento delle procedure che in detto settore ha accompagnato questa modalità di lavoro. Al 31 dicembre 2020 risultano, infatti, **definiti n. 3968 conti, di cui n. 724 discaricati e n. 3244 dichiarati estinti.** Si ritiene di puntualizzare al riguardo che il numero più ridotto delle approvazioni con decreto rispetto alle estinzioni discende dalla circostanza che, in molti casi, è stata previamente espletata attività istruttoria che,



CORTE DEI CONTI

in ragione della situazione emergenziale, ha necessitato tempi di esecuzione più lunghi del consueto, come testimoniato dalle numerose istruttorie tuttora in atto.

## L'ATTIVITA' DELLA SEZIONE

Di seguito indico, in sintesi le fattispecie di maggiore interesse trattate dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna nel corso dell'anno 2020, distinte nei tre settori di competenza: giudizi di responsabilità, giudizi pensionistici e giudizi di conto.

### A) RESPONSABILITA'

#### A.1) QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE

- 1) **Con la sentenza n. 85 del 21 aprile 2020 sono state esaminate diverse questioni processuali relative alla consulenza tecnica d'ufficio e ai poteri delle parti nella fase successiva al deposito della relazione del CTU, affermando tra l'altro che:**

è da ritenersi inammissibile, all'esito della disposta CTU, la produzione di ulteriori elaborati tecnici di parte i quali, prendendo le mosse dall'elaborato definitivo predisposto dal CTU, introducano nuovi temi e/o nuove argomentazioni che, per tale via, rimangano sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale;

va, per contro, ritenuta ammissibile la memoria conclusionale del P.M. posto che, in linea generale, è data la possibilità alle parti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, di sollevare contestazioni che possono riguardare il procedimento, oppure il contenuto di essa, con l'esclusione dei passaggi in cui detta memoria si riferisca alla CTP versata in atti dopo la conclusione della

CTU, ovvero contesti nuovi profili di danno, o contenga differenti prospettazioni; va operato un netto distinguo tra i compiti rimessi al consulente d'ufficio e l'accertamento dell'esistenza del danno erariale che, in uno con la determinazione del suo preciso ammontare, costituiscono compiti precipui e non delegabili del giudice, vieppiù qualora le operazioni peritali siano dirette a valutare la congruità del prezzo e le caratteristiche prestazionali (nel caso, degli infissi di una struttura ospedaliera), inscindibilmente legate, nella consulenza acquisita, ad operazioni di stima e di "rivalutazione", sotto l'aspetto economico, del materiale posto in opera.

- 2) **Con la sentenza n.227/2020 del 31 luglio 2020** la Sezione ha precisato che, in difetto di univoche espressioni contrarie, la nomina di un secondo procuratore non può considerarsi fatta in sostituzione del primo, dovendosi invece presumere che il secondo procuratore sia stato aggiunto al primo e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte. È stata, quindi, affermata l'integrità del contraddittorio quando il consenso alla trattazione del **giudizio in videoconferenza** sia stato prestato dal nuovo procuratore *"anche in sostituzione del codifensore"*.

## A) RESPONSABILITA'

### A.2) QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

- 1) **Con la sentenza n. 12/2020 del 17 gennaio 2020 (condanna al pagamento di euro 36.543,47)** è stato affermato che configurano danno patrimoniale le

somme riscosse da un dirigente a titolo di anticipazione sull'**indennità di risultato**, alla luce del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, in quanto indebitamente conseguite in carenza dei prescritti presupposti. In particolare, cagiona un danno erariale il Direttore di un Ente Parco Nazionale che abbia proceduto all'autoliquidazione di acconti sull'indennità di risultato in un momento antecedente alla prescritta verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione; riscontro intervenuto successivamente e conclusosi con esito negativo.

- 2) **Con la sentenza n. 85 del 21 aprile 2020 (condanna al pagamento, in forma ripartita, di euro 966.375,73)**, previa valutazione delle risultanze della CTU, delle perizie di parte e della voluminosissima documentazione in atti, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, è stata accertata la sussistenza del **danno** per l'ammontare di euro 966.375,73 **subito dall'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari in conseguenza dell'appalto per la sostituzione degli infissi esterni**. E' stata ravvisata la responsabilità per colpa grave: del direttore dei lavori, per aver omesso di verificare le lavorazioni e somministrazioni eseguite dall'impresa, così attribuendo alla stessa il corrispettivo per lavori non effettuati; del responsabile del procedimento per aver sottoscritto gli stati di avanzamento, emettendo i relativi certificati di pagamento, e per aver approvato le perizie di variante, predisposte dal direttore dei lavori, pur essendo a conoscenza, fin dall'inizio dei lavori, delle diverse caratteristiche degli infissi forniti e delle difficoltà



CORTE DEI CONTI

incontrate per l'esecuzione dell'appalto; del collaudatore per non aver evidenziato la presenza di infissi aventi ante di larghezza maggiore dei limiti dimensionali prescritti dalla casa produttrice, ovvero rilevato la presenza di luci fisse non previste negli atti contrattuali, nonostante avesse attestato di aver esaminato la rispondenza della tipologia costruttiva al campione sottoposto ad esame di laboratorio e di aver effettuato una campagna di accertamento.

- 3) **Con la sentenza n. 87/2020 del 25 maggio 2020 (condanna al pagamento di euro 85.717,25)** è stato affermato che **l'omesso e ingiustificato riversamento al concessionario di somme pubbliche provenienti dal gioco telematico** dovute dal gestore, in forza di un contratto di natura privatistica, integra una fattispecie di danno erariale, atteso che il gestore, in qualità di ausiliario del concessionario, partecipa della medesima natura giuridica pubblica del concessionario, rivestendo egli stesso la qualifica di agente contabile e atteso che il denaro che riscuote è di spettanza della P.A.; è stato, altresì, affermato che l'assenza di legittimi impedimenti che giustifichino il mancato riversamento e la reiterazione delle condotte appropriative assunte in violazione del contratto stipulato con il concessionario, in base al quale il gestore è tenuto a riversare le somme riscosse nei modi e nei tempi stabiliti, qualificano la condotta illecita di natura dolosa con conseguente pronuncia di condanna a titolo di dolo.
- 4) **Con la sentenza n. 227/2020 del 31 luglio 2020 (condanna al pagamento di**

**euro 18.290,09)** è stato specificato che lo **svolgimento di attività extra-lavorative non autorizzate** integra una fattispecie di danno erariale in caso di omesso riversamento di quanto indebitamente percepito, non rilevando in alcun modo che il dipendente abbia reso un'eccellente prestazione di lavoro presso l'amministrazione di appartenenza e che il rapporto intercorrente tra la P.A. ed il dipendente pubblico abbia carattere non continuativo ovvero sia a tempo determinato, atteso rispettivamente che l'obbligo di restituzione dei proventi ricevuti non è collegato al mancato o non corretto espletamento dei compiti d'istituto e che il divieto di svolgere incarichi non autorizzati, previsto per tutti i dipendenti pubblici dall'art. 53, comma 7 del d.lgs. 165/2001, non opera alcuna distinzione tra rapporti a tempo determinato e indeterminato; la quantificazione del danno è stata effettuata al netto delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento dell'attività non autorizzata, ma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

- 5) **Con la sentenza n. 280/2020 del 15 ottobre 2020 (condanna in solido al pagamento di euro 6.147.946,58)** è stata affermata la responsabilità per danno erariale dei soggetti (una società agricola e i suoi amministratori) che hanno indebitamente percepito contributi pubblici o aiuti comunitari per la **produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici**, per il mancato rispetto del requisito della prevalenza dell'attività agricola rispetto alle attività cosiddette "connesse", tra le quali rientrano le attività di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, occorrendo non solo



che, come nel caso di specie, almeno uno dei soci di maggioranza rivesta lo *status* di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 2135 c.c., ma che l'attività agricola sia effettiva e prevalente rispetto alle attività connesse, attesa la finalità del contributo comunitario, che non avrebbe ragion d'essere per terreni mai destinati a coltura nella misura richiesta dal quadro normativo-ordinamentale. In particolare, è stato ravvisato un comportamento fraudolento nella condotta di tutti i convenuti in giudizio per aver conseguito i contributi pubblici con la piena consapevolezza della assoluta carenza dei requisiti legittimanti l'accesso agli incentivi e della insussistenza di un'attività agricola prevalente rispetto alla produzione di energia elettrica, con conseguente affermazione della responsabilità in solido per l'intero danno ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, della legge 20 del 1994.

## A) RESPONSABILITA'

### A.3) ASPETTI INNOVATIVI O DI PARTICOLARE RILEVANZA

**1. Con la sentenza n. 313/2020 del 15 dicembre 2020 (condanna al pagamento di per euro 3.586,66 di cui euro 1.568,66 per il danno da disservizio ed euro 2.000,00 per danno all'immagine) è stata, tra l'altro, affrontata la questione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 sul danno all'immagine conseguente alle false attestazioni in servizio. Al riguardo si è affermato che:**

- La sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "dell'ultimo periodo del comma 3-

*quater dell'art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, primo comma, lett. b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, nonché, per ragioni di inscindibilità funzionale, del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione", non ha inciso sulla disposizione speciale recata dall'art. 55 quinquies, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001, se non limitatamente all'ultimo periodo, che rimanda al precedente art. 55-quater, comma terzo quater, ovvero sulle modalità di stima e di quantificazione del danno all'immagine.*

- La fattispecie di danno all'immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio, è, pertanto, rimasta intatta e sopravvive alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 ed è azionabile da parte del Pubblico ministero contabile non occorrendo che le false attestazioni siano state accertate con sentenza penale irrevocabile di condanna.
- Sussiste il danno all'immagine della pubblica amministrazione cagionato dal pubblico dipendente che abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio, a prescindere dal livello di diffusione della notizia dell'illecito tramite i *mass media*, che nel caso di specie è stata divulgata solo all'interno dell'Amministrazione, poiché tale ultimo aspetto incide sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza.
- La quantificazione del danno all'immagine va effettuata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., applicando gli indicatori di lesività elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia.

**2. Con la sentenza n. 179/2020 del 9 luglio 2020 (rigetto della domanda per intervenuta prescrizione), per quanto concerne l'eccezione di prescrizione in ipotesi di doloso occultamento,** è stato affermato che il momento di disvelamento del danno erariale dolosamente occultato deve essere accertato nel caso concreto; in particolare, il *dies a quo* del decorso del termine prescrizionale non deve necessariamente decorrere dalla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, potendo piuttosto essere fatto risalire alla data della segnalazione da parte della Guardia di Finanza che abbia acclarato in maniera sufficientemente precisa la fattispecie dannosa e i soggetti responsabili.

Nella specie è stato ritenuto irrilevante, ai fini dell'individuazione del *dies a quo*, la circostanza che il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza abbia trasmesso alla Procura contabile, per gli stessi fatti, una segnalazione di danno all'erario in un momento successivo all'invio della medesima informativa alla Procura penale; e ciò nella considerazione che la Guardia di Finanza, alla luce dei compiti che il D.Lgs. n. 68/2001 le attribuisce, avrebbe dovuto inoltrare senza alcun indugio apposita contestuale segnalazione anche alla Procura contabile, dato che le verifiche condotte dai militari avevano fin da quel momento consentito di ricostruire in modo dettagliato fattispecie repute causative di danno erariale.

L'eccezione è stata, quindi, accolta nella considerazione che nella fattispecie l'oggettiva scoperta del contestato fatto dannoso dovesse farsi risalire all'originaria informativa trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura

penale e che alla data della notificazione degli inviti a dedurre il termine quinquennale era ampiamente decorso.

**3. Con la sentenza n. 86/2020 del 6 maggio 2020 (Condanna al pagamento di € 19.379,98 oltre rivalutazione monetaria e interesse legali e € 351,00 per spese processuali)** In ordine alla gestione dei contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, **(Questione pregiudiziale - eccezione di difetto di giurisdizione)** Non può essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata in via pregiudiziale dalla difesa, atteso che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Sezione, i gruppi consiliari sono organi della Regione, e che, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione "...le risorse erogate ai gruppi consiliari presentano natura pubblica e vincolo di impiego, secondo le finalità tassative della legge" (sent. 145/2019 cit. e giurisprudenza ivi richiamata). Conseguentemente è da ritenersi sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nella fattispecie in esame caratterizzata dall'utilizzo dei fondi destinati ai gruppi per finalità estranee alle attività istituzionali del gruppo medesimo (cfr. Corte dei conti, Sezione II Appello n.25 del 6 febbraio 2019; Sezione I Appello n. 238 del 28 ottobre 2019), atteso che le modalità di rendicontazione annuale della spesa, come recentemente affermato dalla sentenza n. 203 del 28/10/2019 della III Sezione Centrale, ha ritenuto sussistere, in casi simili, nel procedimento di verifica dei rendiconti dei Gruppi consiliari regionali, una causa legale di impedimento, o comunque di esclusione, della oggettiva



CORTE DEI CONTI

conoscibilità dei fatti dannosi.

**(Questione preliminare – eccezione di prescrizione)** Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa e fondata sull'assunto che il dies a quo dovrebbe decorrere, secondo il principio della "conoscibilità obiettiva", dal momento della scoperta del danno. Il dies a quo del termine prescrizionale dell'azione di responsabilità, quando la fattispecie sia caratterizzata dalla rilevanza penale della condotta del convenuto, come nel caso di specie, secondo consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (Corte dei conti Sezione II Appello, sentenze n. 189 del 2018 e n. 571 del 2016) non va ancorato al momento in cui il fatto viene meramente scoperto, ma a quello in cui assume una sua concreta configurazione giuridica atta a identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa qualificata, ovvero dalla data del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale (Sezione III Appello, sentenza n. 213 del 2017).

(Merito) La violazione del vincolo di destinazione impresso ai contributi assegnati ai gruppi consiliari dalla legge regionale, secondo giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite ord. 10770 del 2019), configura in astratto una ipotesi di danno erariale, con conseguente perseguibilità delle relative responsabilità amministrativo - contabili. L'ammissibilità delle spese richiede l'ulteriore elemento dell'inerenza o ricollegabilità funzionale al gruppo consiliare non essendo sufficiente la mera esibizione della



CORTE DEI CONTI

documentazione della spesa sostenuta agli organi regionali preposti.

La quantificazione del danno, causalmente riconducibile al comportamento del convenuto, preso atto, nel caso di specie, della sussistenza del danno e dell'impossibilità di una sua esatta quantificazione, va effettuata facendo ricorso alla valutazione equitativa prevista dall'art. 1226 del Codice civile.

La condotta del percettore dei contributi dovrà qualificarsi, nella fattispecie, come gravemente colposa, atteso che la natura dei documenti prodotti porta a ritenere che lo stato soggettivo del medesimo percettore sia stato caratterizzato dalla consapevolezza di gestire fondi pubblici, vincolati a pubbliche finalità, ma utilizzati con estrema negligenza. La mancata evocazione in giudizio, nel caso di specie, di altro soggetto che ha concorso al verificarsi del danno (quale il Presidente/Tesoriere del Gruppo Consiliare), avendo avallato e ammesso al rimborso le spese di cui trattasi, consente di scomputare dal danno accertato la quota ad esso riferibile, determinata equitativamente nella misura del 30%.

4. **Con la sentenza n. 278 dell' 8 ottobre 2020** è stata esaminata ed accolta l'istanza di parte in materia di domanda di dissequestro ad opera di un soggetto diverso dal debitore esecutato. La giurisprudenza contabile, in adesione a pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ritenuto di dover denegare la propria giurisdizione laddove, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converta *ipso iure* in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottenga una sentenza di condanna esecutiva. Dall'ottenimento della sentenza esecutiva di condanna

ha, infatti, inizio il processo esecutivo di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 delle disposizioni di attuazione al c.p.c, da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere, a pena di inefficacia del pignoramento. Conseguentemente, operatasi l'automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento per effetto della sentenza esecutiva di condanna, eventuali istanze del debitore dirette a far valere l'estinzione del processo esecutivo perché il pignoramento ha perso efficacia, devono essere proposte dinanzi al giudice dell'esecuzione (cfr. Sezione Calabria, sentenza n. 193/2018; Sezione Piemonte, sent. N. 84/2018 e Sezione Campania n. 219/2019).

Per la conversione effettiva di un sequestro conservativo in pignoramento rimane ferma, dunque, la necessità della specifica attività di impulso processuale, consistente nel deposito della sentenza nella cancelleria del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. con conseguenziale richiesta di annotazione della stessa sentenza a margine della trascrizione del sequestro laddove il provvedimento cautelare abbia ad oggetto beni immobili: impulso che, nella fattispecie concreta, non v'è stato, con conseguente inevitabile inefficacia del pignoramento.

- 1) In materia di domanda di dissequestro ad opera di un soggetto diverso dal debitore esecutato, pur non rinvenendosi in capo a questi la potestà di chiedere l'inefficacia del sequestro conservativo - non potendo questa essere resa dal giudice dell'esecuzione su istanza di chiunque vi abbia interesse - permane, peraltro, la possibilità di agire in sede diversa, con azione dichiarativa, stante l'interesse ad un accertamento negativo della pretesa esecutiva. Nel caso di specie, è stata affermata



CORTE DEI CONTI

la giurisdizione della Corte dei conti nell'ipotesi di istanza di cancellazione della misura cautelare proposta dal figlio ed erede di persona nei cui confronti era stato adottato il sequestro conservativo e la cui responsabilità amministrativa era stata accertata con sentenza definitiva, posta l'esigenza di un accertamento negativo della responsabilità dell'istante al fine di valutare la necessità o meno della permanenza del vincolo che grava sul bene di sua proprietà (cfr. Corte dei conti Sezione II centrale, sentenza n. 677/2015; Sezione Sardegna, sent. N. 44/2019).

- 2) Laddove emerga con piena evidenza che non vi sia illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento dell'erede, va ritenuta la legittimazione attiva, in capo all'istante, a richiedere la cancellazione della misura cautelare adottata in sede di giudizio di responsabilità contabile nei confronti del proprio defunto dante causa, non essendovi dubbio sulla sussistenza dell'interesse ad agire, dato dall'esigenza di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile di sua proprietà, quando il Conservatore dei Registri immobiliari si sia rifiutato di procedere alla cancellazione dell'iscrizione relativa al sequestro disposto da questa Sezione giurisdizionale e abbia richiesto uno specifico provvedimento da parte dell'Ufficio giudiziario che aveva disposto la misura.
- 3) Si ritiene applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 75, comma 3 del codice di giustizia contabile, a mente del quale *“nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento*

*cautelare. In tal caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza*". Seppure la norma, stante il tenore letterale, appaia applicabile esclusivamente in "costanza di giudizio", ovvero prima che in sede contabile sia emessa sentenza definitiva, questa sezione ritiene che analoga protezione possa essere assicurata al terzo erede, anche in un momento successivo.

- 4) Data la novità della questione e della soluzione adottata nel caso di specie (accoglimento dell'istanza di cancellazione dell'annotazione della misura cautelare disposta nei confronti del *de cuius*-dante causa dell'istante), sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del codice di giustizia contabile.

**5. Con la sentenza n. 288 del 4 novembre 2020** (condanna al pagamento di euro 100.000,00 oltre interessi legali ed €. 1.056,32 per spese processuali) è stato provato il danno all'immagine con riguardo alle modalità di perpetrazione dell'illecito. L'orientamento prevalente nella giurisprudenza contabile che configura il danno all'immagine quale *danno-conseguenza*, fa discendere dal comportamento illecito dei dipendenti le conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata (cfr. Sezione II Centrale, sentenza n. 647/2017). Alla stregua di tale criterio, la sussistenza e la consistenza del danno all'immagine vanno valutate con l'utilizzo di diversi indicatori, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, all'eventuale reiterazione dello stesso, al *clamor fori* e al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della P.A. danneggiata, senza che abbiano alcun rilievo le spese eventualmente effettuate per il ripristino dell'immagine lesa – spese che potrebbero invece venire



in considerazione a pieno titolo sotto il profilo del cosiddetto danno da disservizio ( cfr., *ex multis*, Sezione II d'Appello, n. 348/2019; sezione III d'Appello, n. 536/2016; Sez. D'Appello Regione Siciliana n. 183/2016; Sezione Giurisdizionale Puglia, n. 261/2011).

Nel caso di specie, il danno all'immagine risulta provato tenendo conto dell'oggettiva gravità del fatto, del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), configuranti "reati propri" inseriti al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", oltre che per il reato di frode processuale (art. 374 c.p.). Risulta allo stesso modo provato il danno all'immagine con riguardo alle modalità di perpetrazione dell'illecito, considerato che il convenuto ha sottratto somme relative a ritenute effettuate sulle buste paga dei dipendenti che, in qualità di cassiere, avrebbe dovuto riversare in favore dell'INPDAP e di istituti di credito; la reiterazione della condotta lesiva per molti mesi, unitamente alla pubblicazione di articoli sui quotidiani locali (*clamor fori*) e al ruolo di cassiere rivestito all'interno della PA, costituiscono elementi che corroborano la sussistenza del pregiudizio all'immagine dell'ente.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno all'immagine, laddove i fatti di reato per i quali il convenuto sia stato condannato in via definitiva siano stati commessi anteriormente all'entrata in vigore della L.190/2012, non si applica il comma 1-*sexies* dalla medesima legge introdotto nell'art. 1 della L. 20/1994, ai sensi del quale "*nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica*

*amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".* In tali fattispecie non può trovare applicazione alcuna regola presuntiva ai fini della determinazione dell'entità del danno: la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., va pertanto effettuata tenendo in debita considerazione non solo l'oggettiva gravità del fatto, le modalità di realizzazione dell'illecito e la reiterazione della condotta, ma anche la circostanza che il reato commesso non abbia coinvolto soggetti estranei all'amministrazione (come accade, ad esempio, nelle ipotesi di corruzione e concussione), la circostanza che l'autore dell'illecito rivesta un ruolo ed una qualifica non particolarmente elevati e il fatto che la divulgazione giornalistica della vicenda si sia limitata a pochi articoli su testate regionali.

## **A) RESPONSABILITA'**

### **A.4) PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE DEL C.G.C. E SOLUZIONI ADOTTATE**

**Con la sentenza n. 196/2020 del 24 luglio 2020** è stata esaminata e respinta la **richiesta di integrazione del contraddittorio** nei confronti della società con la quale è stato stipulato, dal funzionario pubblico, un illegittimo contratto avente ad oggetto la riscossione di sanzioni per violazioni al codice della strada, essendo preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice, in forza dell'art. 83 del Codice di giustizia contabile (D.lgs. 174/2016 e D.lgs. del 7 ottobre 2019, n.114) ed essendo statuito che, in ipotesi di litisconsorzio necessario e responsabilità parziaria, si può tener conto della mancata

evocazione in giudizio di alcuni responsabili ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali viene pronunciata sentenza, ed essendo acclarata, nel caso di specie, la nullità del contratto di affidamento, per violazione delle norme di legge sulla c.d. evidenza pubblica; il che comporta l'insorgere delle obbligazioni conseguenti direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario che l'abbia consentita. E' stato, inoltre, affermato che la conseguente interruzione del vincolo di immedesimazione con l'ente e la non riferibilità a questo dell'operato del funzionario non consentono di individuare nella società contraente la qualifica di agente contabile né in fatto né in diritto.

## A) RESPONSABILITA'

### A.5) QUESTIONI DI SIGNIFICATIVA IMPORTANZA APPLICATIVE DEL C.G.C.

1. Con la sentenza n. 299/2020 del 26 novembre 2020 è stata esaminata un'eccezione di inammissibilità della citazione basata sull'assunto che il Procuratore regionale, dopo aver accolto una prima istanza di **differimento dell'audizione**, avrebbe dovuto concedere un secondo differimento anziché provvedere al deposito dell'atto di citazione; l'eccezione è stata respinta per le motivazioni di seguito indicate:

L'inammissibilità dell'atto di citazione, eccepita in via pregiudiziale dalla difesa, per mancata audizione dell'invitato, espressamente richiesta in sede di controdeduzioni, non può essere accolta, atteso quanto statuito dagli artt. 67-68 e 72 del codice della giustizia contabile; dal combinato disposto di dette norme, restrittivamente interpretate, trattandosi di disposizioni eccezionali che limitano la concessione della proroga in termini temporali, consegue che il differimento richiesto possa essere concesso entro il termine fissato per il deposito delle controdeduzioni, e che, entro detto termine, la richiesta debba essere assistita da motivate esigenze. Nel caso di specie, le reiterate richieste di differimento, non assistite da motivata istanza di proroga, non avendo l'invitato depositato alcuno scritto difensivo, restano inscindibilmente legate allo scadere del termine per il deposito delle controdeduzioni, non sussistendo neanche la possibilità di ancorare la proroga alla mera istanza di differimento non essendo ravvisabili, in tal caso, i motivi enucleati dall'art. 67 comma 7 c.g.c.; i principi fissati dalle norme sopra richiamate militano, infatti, a favore di una non traslazione *ad libitum* della facoltà esercitabile dall'invitato, la cui ratio è diretta ad evitare il protrarsi *sine die* della fase preprocessuale.

**2. Con ordinanze collegiali n. 104/2020 e n. 105/2020 del 17 novembre 2020** sono stati respinti due **reclami proposti ai sensi dell'art. 68, comma 5, c.g.c.** avverso l'ordinanza del giudice monocratico di concessione della proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione. Queste le motivazioni:



Il termine che il Giudice designato stabilisce per la comunicazione dell'ordinanza che provvede sull'istanza di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 4, del codice di giustizia contabile è un termine ordinatorio, il cui mancato rispetto non incide sull'efficacia della disposta proroga, come è desumibile dall'art. 43, comma 2, c.g.c., a mente del quale *“I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori”* (ord. n. 104/2020).

Nell'ipotesi di invito a dedurre contestuale nei confronti di una pluralità di soggetti (art. 67, comma 6, c.g.c.) il termine di 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione comincia a decorrere dallo scadere del termine per la presentazione delle proprie deduzioni da parte dell'invitato cui per ultimo è stato notificato l'invito a dedurre. Non incide, pertanto, sull'efficacia dell'ordinanza che accoglie l'istanza di proroga ex art. 68, comma 4, c.g.c., la mancata comunicazione al reclamante del decreto con il quale è stato prorogato nei confronti di altro invitato il termine per il deposito delle deduzioni (ord. n. 104/2020).

Al fine della individuazione del termine entro il quale deve essere depositato l'atto di citazione da parte della Procura contabile e, conseguentemente, allo scopo di accertare il termine utile per la presentazione dell'istanza di proroga nell'ipotesi di invito a dedurre contestuale nei confronti di una pluralità di soggetti, occorre computare dalla data della notificazione all'ultimo invitato 45 giorni per il deposito delle deduzioni difensive di quest'ultimo, cui devono



essere aggiunti 120 giorni assegnati al Procuratore regionale. All'arco temporale in tal modo delineato devono sommarsi il periodo di sospensione "straordinaria" dovuto all'emergenza epidemiologica, compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 83, comma 2, art. 85, comma 1 del D.L. n. 23/2020 (pari a giorni 64) e il periodo di sospensione "ordinaria" feriale dall'1 al 31 agosto 2020 (pari a giorni 31) (ordinanze n. 104/2020 e n. 105/2020).

Si ritiene congruamente e legittimamente adempiuto l'onere di motivazione della richiesta di proroga, che incombe sul Procuratore regionale, ogniqualvolta l'istanza medesima risulti corroborata da elementi che, sotto il profilo fattuale o giuridico, rendono necessarie ulteriori attività istruttorie tali da non consentire l'osservanza del termine ordinariamente fissato per il deposito dell'atto di citazione. La motivazione che deve necessariamente sorreggere l'istanza di proroga del termine per il deposito della citazione non soggiace, infatti, a schemi rigidi e precostituiti che ne delimitino il contenuto: essa non può che essere rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, il quale deve valutarne, di volta in volta, la congruità (ordinanze n. 104/2020 e n. 105/2020).

## A) RESPONSABILITA'

### 6) ALTRI PROFILI DEGNI DI NOTA

Con la sentenza n. 180/2020 del 16 luglio 2020 è stata confermata la consolidata giurisprudenza della Sezione, secondo cui la **pronuncia di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c.** non integra una declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto l'originaria pretesa dedotta in citazione non viene integralmente soddisfatta; non integra neppure estinzione del giudizio, attesa la tassatività delle ipotesi di estinzione previste dall'art. 111 c.g.c., nonchè l'assenza di specifiche disposizioni legislative in tal senso. Si è, pertanto, esclusa la compensazione delle spese di giudizio, non sussistendo, per la natura stessa del procedimento, le particolari circostanze che la consentono ai sensi dell'art. 31 comma 3 c.g.c., non valendo a tal fine l'accettazione e il tempestivo pagamento di quanto previsto con il decreto di accoglimento; circostanze che sono valorizzabili al solo fine dell'ammissibilità del rito abbreviato e della definizione del giudizio.



## B) PENSIONISTICA

### B.1) QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE

- 1) **Con la sentenza n. 289/2020 del 5 novembre 2020** è stata esaminata la **domanda di rivalsa proposta dall'INPS**, che non ha dato prova di aver proceduto alla chiamata in causa della Amministrazione interessata, nei termini assegnati con ordinanza dalla Sezione con conseguente esame del disposto normativo di cui all'art. 160, comma 2, c.g.c. (nel testo originario, applicabile nella specie secondo quanto previsto dall'allegato n. 3 artt. 1-3).  
La domanda è stata dichiarata inammissibile.

## B) PENSIONISTICA

### B.2) QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

- 1) **Con ordinanza n. 13 /2020 dell' 11 febbraio 2020** sono state ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le **questioni di legittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 261 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*», per contrasto con gli articoli 3, 23, 36, 38, 53 e 136 della Costituzione, ed è stata conseguentemente disposta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale (per la parte relativa al c.d. contributo di solidarietà); la Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 234 del 9 novembre 2020.
- 2) **Con sentenza n. 33/2020 del 4 febbraio 2020** sono state esaminate sia la



CORTE DEI CONTI

domanda diretta alla dichiarazione di **irripetibilità dell'indebito** avanzata dal ricorrente, sia la domanda di rivalsa ritualmente introdotta in causa dall'Istituto previdenziale. Nella definizione della **domanda di rivalsa** si sono considerati gli emolumenti corrisposti al ricorrente dall'Amministrazione di appartenenza (in sede di pensione provvisoria) ed è stata pronunciata condanna in favore dell'INPS, per la parte dell'indebito corrispondente ai maggiori ratei di pensione erogati dall'Istituto. La definizione della causa ha comportato l'esame dei comportamenti serbati dalle Amministrazioni e la valutazione dell'imputabilità del ritardo nella liquidazione del trattamento definitivo di pensione. In caso analogo, stante il ritardo frapposto dall'INPS nel portare ad esecuzione il decreto definitivo di pensione, la domanda di rivalsa, formulata dall'Istituto previdenziale, è stata respinta (**sentenza n. 79 del 12 marzo 2020**).

- 3) **Con sentenza n. 78/2020 del 12 marzo 2020** è stata esaminata la disposizione di cui all'art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, con riguardo agli **effetti del doppio calcolo della pensione** ed alla individuazione dell'importo del trattamento pensionistico da corrispondere, ovvero la minor somma ottenuta dal raffronto tra il calcolo della pensione operato con il sistema retributivo e quello effettuato con il sistema misto.
- 4) **Con sentenza n. 162/2020 del 1° luglio 2020** è stata affermata la **cumulabilità della pensione privilegiata con il trattamento di servizio** goduto dal dipendente, in applicazione degli artt. 130, 133 e 139 del D.P.R. 29 dicembre



1973 n. 1092, nella lettura datane dalla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 42/QM del 14 dicembre 2017, stante la diversità dell'attività lavorativa e la differente disciplina del rapporto di lavoro (il dipendente, proveniente dai ruoli della Polizia penitenziaria, era stato destinato all'impiego presso l'Ufficio UNEP).

- 5) **Con sentenza n. 290/2020 del 5 novembre 2020** è stato affermato che: il beneficio della **rivalutazione contributiva della posizione assicurativa per esposizione ultradecennale all'amianto**, previsto dall'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, è diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e che la **prescrizione del diritto** alla rivalutazione è definitiva e, quindi, non incide soltanto sui singoli ratei; il diritto alla rivalutazione contributiva soggiace ad estinzione per prescrizione ove l'inerzia del titolare si sia protratta oltre il termine ordinario decennale decorrente dal momento della consapevolezza del lavoratore del rischio di esposizione all'amianto, da ritenersi acquisita con l'entrata in vigore della legge n. 257/1992 e del D.L. 269/2003 (che ha esteso i benefici ai pubblici dipendenti) o, comunque, dalla data di inoltro all'INAIL della domanda di riconoscimento dell'esposizione qualificata, nella specie presentata nel 2005; è stata, pertanto, affermata l'intervenuta prescrizione del diritto in questione risultando nel caso di specie che l'inerzia si era protratta per oltre un decennio decorrente dall'istanza presentata all'INAIL.



## B) PENSIONISTICA

## B.3) ASPETTI INNOVATIVI O DI PARTICOLARE RILEVANZA

Con la sentenza n. 218/2020 del 29 luglio 2020 sono stati, innanzitutto, esaminati i presupposti per l'acquiescenza, affermando che l'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo (nella specie, di ricongiunzione di periodi assicurativi) è configurabile solo allorquando sussista accettazione espressa, o implicita, da parte dell'interessato dei relativi effetti e presuppone, oltre alla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi, anche la non equivocità e la spontaneità del comportamento che, in modo univoco, renda manifesta la volontà dell'interessato di accettare il provvedimento a lui sfavorevole. È stato, quindi, ritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso un provvedimento di accoglimento dell'istanza di ricongiunzione di periodi assicurativi nella parte in cui non aveva ricompreso il **periodo di ferma volontaria**, affermando peraltro che per tale fattispecie non possa trovare applicazione la riunione gratuita dei servizi prevista dall'art. 113, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 1092 del 1973, trattandosi invece di **ricongiunzione onerosa**, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979, con oneri da calcolarsi con riferimento alla data di ricezione della domanda amministrativa originaria risalente al 1985.

## B) PENSIONISTICA

### B.4) ALTRI PROFILI DEGNI DI NOTA.

Con la sentenza n. 175/2020 del 1° luglio 2020 è stato affermato che l'art. 8 del D.P.R. n. 1092 del 1973 deve essere interpretato nel senso che la **sospensione cautelare**, che comporta la completa *restitutio in integrum* dello stipendio e di ogni altra voce collegata, compresi i contributi previdenziali, **non può essere detratta dai periodi valevoli ai fini del calcolo del trattamento pensionistico**; è stato, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento da parte dell'INPS, ai fini contributivi e pensionistici, del periodo di sospensione cautelare dal servizio.



## C) CONTI GIUDIZIALI

### C.1) QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE e DI DIRITTO SOSTANZIALE

- 1) **Con decreto n. 49/2020 del 9 dicembre 2020** è stata riconosciuta la qualità di agente contabile ad una società concessionaria del servizio di illuminazione votiva cimiteriale; in accoglimento del ricorso per resa di conto proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 141 c.g.c., è stato assegnato all'agente contabile un termine perentorio per il deposito dei conti giudiziari.

\*\*\*\*\*



CORTE DEI CONTI

## CONCLUSIONI

La panoramica, necessariamente sintetica, appena tracciata, dà conto dell'attività svolta nell'anno 2020 dalla Sezione Giurisdizionale della Sardegna nella quale solo recentemente ho fatto il mio ingresso.

Per tutto il lavoro di cui ho riferito si deve dare ampio riconoscimento alle validissime Colleghe che compongono il Collegio e alla Presidente Angela Silveri che, negli ultimi quattro anni, ha guidato questa Sezione con grande equilibrio e dando piena dimostrazione delle proprie doti professionali ed umane invero non comuni.

A Lei rivolgo un sentito ringraziamento per l'eccellente lavoro condotto in questa sede e formulo i più affettuosi auguri per il futuro.

Alle Colleghe, oltre al ringraziamento per l'attività sinora svolta, con competenza e dedizione, l'auspicio che vogliano accompagnarmi in questo, per me, nuovo incarico.

Un ringraziamento desidero formulare anche al Dirigente amministrativo, al Direttore della Segreteria, al Responsabile della Segreteria del Presidente, ai Funzionari e Impiegati tutti che garantiscono il loro prezioso supporto e che, da subito, mi hanno fornito la massima collaborazione.

L'elevato livello raggiunto nell'affrontare le questioni portate all'esame della Sezione non può, certamente, prescindere né dalla professionalità e dal rigore con cui la Procura regionale esercita le funzioni di competenza, né dall'indubbio valore della classe forense, che in questa Sede giudiziaria tutela i propri assistiti, rilevando che, pur nella necessaria, e talvolta accesa, dialettica processuale, non è mai venuto meno il

rispetto delle contrapposte posizioni.

Nell'avviarmi alla conclusione di questo mio intervento avverto la necessità di rappresentare una mia preoccupazione che nasce dal riscontro della perdurante scopertura nell'organico di tutti gli Uffici della Corte dei conti in Sardegna.

Mi permetto di segnalare, in particolare, anche per gli inevitabili riflessi che potranno prodursi sulla Sezione giurisdizionale, la situazione della Procura regionale che conta oggi solo il Procuratore regionale f.f. e un referendario in servizio da meno di un anno.

Con grande professionalità, sacrificio e spirito di servizio i due validissimi Colleghi fanno fronte ad una situazione sulla quale è estremamente urgente intervenire disponendo l'assegnazione di un congruo numero di magistrati tale da garantire, se non la copertura per intero dell'organico, almeno una dotazione che possa consentire di operare e mantenere quei livelli quantitativi e qualitativi che, finora, sono stati assicurati.

Confido, pertanto, nella sensibilità del Consiglio di presidenza, affinché voglia adottare i provvedimenti che la situazione sollecita.

\*\*\*\*\*

A conclusione del mio intervento, cedo la parola al Signor Procuratore regionale.

\*\*\*\*\*

Al termine degli interventi programmati

In nome del Popolo italiano

Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2021 della Corte dei conti in Sardegna.



**TABELLE E GRAFICI**  
DATI GENERALI  
E  
SETTORE RESPONSABILITA'

**GIUDIZI IN MATERIA DI CONTABILITA' - DATI GENERALI**  
**ANNO 2020**


<b>GIUDIZI PENDENTI ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>62</b>
ATTI DI CITAZIONE DEPOSITATI	60
ATTI DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	1
RECLAMI	2
ISTANZE DI PROROGA	5
ISTANZA DI DISSEQUESTRO	1
ISTANZE DI RITO ABBREVIATO	3
ISTANZA DI PARTE (revocazione)	1
OPPOSIZIONE EX ART. 142	1
GIUDIZIO PER RESA DI CONTO	1
<b>NUMERO GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO GENERALE</b>	<b>75</b>

<b>NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE</b>	<b>39</b>
CONDANNA	35
DISSEQUESTRO	1
ALTRO	3


<b>ALTRE MODALITA' DI DEFINIZIONE</b>	<b>11</b>
ORDINANZE (istanze di proroga-cautelare- reclami)	8
DECRETI (rito abbreviato )	3

<b>NUMERO COMPLESSIVO GIUDIZI DEFINITI</b>	<b>50</b>
<b>GIUDIZI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO</b>	<b>87</b>

<b>NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE - ANNO 2020</b>	<b>321</b>
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'	39
GIUDIZI PENSIONISTICI	282



<b>NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' - ANNO 2020</b>	<b>39</b>
CONDANNA	35
ALTRO	4



CORTE DEI CONTI

# TABELLE E GRAFICI

## SETTORE CONTI GIUDIZIALI



Relazione di inaugurazione anno giudiziario 2021

Tipo Ente	Pendenti al 01-01-20	Introdotti	Totale Carico	Conti in istruttoria al 01-01-20	Conti avviati in istruttoria nel 2020	Conti in istruttoria al 31-12-20	Dichiarati Estinti	Approvati con Decreto	Definiti in Giudizio	Totale Definiti	Pendenti Finali	Relazioni del Magistrato	Decreti del Presidente
AGENZIE ED ENTI REGIONALI DEL LAVORO	2	3	5	0	0	0	0	5	0	5	0	5	5
ALTRI ENTI LOCALI	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
AZ. OSPED, A.O.U, POLICLINICI E ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI	40	12	52	0	2	0	8	13	0	21	31	21	21
COMUNI E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI	1.121	256	1.377	0	0	0	270	154	0	424	953	286	304
ENTI DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI E O DEI RIFIUTI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
ex-ALTRI ENTI	14	2	16	0	14	14	0	0	0	0	16	0	0
ex-AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
ex-CAMERA DI COMMERCIO	64	2	66	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0
ex-COMUNE	12.870	3.119	15.989	8	392	249	2.653	467	0	3.120	12.869	1.892	1.965
ex-COMUNITA' MONTANA	40	2	42	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0
ex-CONSORZIO	11	3	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
ex-CONVITTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ex-ISTITUTO SCOLASTICO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ex-PROVINCIA	441	15	456	0	0	0	76	0	0	76	380	18	76
ex-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	175	16	191	0	4	3	93	61	0	154	37	130	135
ex-SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	1.205	239	1.444	0	0	0	143	23	0	166	1.278	252	166
ex-UNIONE DI COMUNI	75	2	77	0	0	0	1	0	0	1	76	2	1
ex-UNIVERSITA'	77	23	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
PARCHI NAZIONALI, CONSORZI E ENTI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
UNIONI DI COMUNI E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
UNIVERSITA' E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI	115	33	148	0	0	0	0	0	0	0	148	31	0
ERARIALE	1.042	129	1.171	0	9	9	114	188	0	302	869	277	301
<b>TOTALI</b>	<b>17335</b>	<b>3850</b>	<b>21195</b>	<b>8</b>	<b>421</b>	<b>275</b>	<b>3.358</b>	<b>912</b>	<b>0</b>	<b>4270</b>	<b>16925</b>	<b>2915</b>	<b>2975</b>




CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna


TIPOLOGIE CONTI GIUDIZIALI ESAMINATI PIU' SIGNIFICATIVE

OGGETTO DEL CONTO	N°	% (approssimati nel grafico)	CONTABILE/CONCESSIONARIA
IMPOSTA DI SOGGIORNO	260	25,89641434	STRUTTURE RICETTIVE
CASSA TICKET ATS E AOU	90	8,964143426	AZIENDA TUTELA SALUTE
ECONOMO EE. LL. E REGIONE	82	8,167330677	AGENTI CONTABILI INTERNI
TESORIERE EE. LL. E REGIONE	43	4,282868526	BANCHE DI CREDITO ORDINARIO
GESTIONE ECONOMALE ATS E UNIVERSITA'	92	9,163346614	AGENTE CONTABILE INTERNO
RISCOSSIONE DIRITTI ANAGRAFE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CARTE D'IDENTITA', DIRITTI DI SEGRETERIA STATO CIVILE, E ALTRI PROVENTI DIVERSI	166	16,53386454	AGENTI CONTABILI ESTERNI ED INTERNI
CONTI ERARIALI	187	18,62549801	
CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE IMPOSTE - PARCHEGGI A PAGAMENTO - SANZIONI AMMINISTRATIVE E AL CDS	84	8,366533865	AGENTI CONTABILI ESTERNI
<b>TOTALI</b>	<b>1004</b>	<b>100</b>	




TIPOLOGIA CONTI GIUDIZIALI DEFINITI NEL 2020

CONTI DEFINITI NEL 2020	N°	% (approssimati nel grafico)
DICHIARATI ESTINTI	3358	78,64168618
APPROVATI CON DECRETO	912	21,35831382
TOTALI	4270	100




DETTAGLIO CONTI GIUDIZIALI DICHIARATI ESTINTI NEL 2020

<i>DETTAGLIO DICHIARATI ESTINTI</i>	N°	% (approssimati nel grafico)
AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE E SISTEMA SANITARIO REGIONALE	8	0,238237046
ENTI LOCALI E TERRITORIALI E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI	2924	87,07564026
ERARIALI	114	3,394877904
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	312	9,291244789
<b>TOTALI</b>	<b>3358</b>	<b>100</b>




DETTAGLIO CONTI GIUDIZIALI APPROVATI CON DECRETO NEL 2020

DETTAGLIO CONTI GIUDIZIALI APPROVATI CON DECRETO	N°	% (approssimati nel grafico)
AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE E SISTEMA SANITARIO REGIONALE	13	1,425438596
ENTI LOCALI E TERRITORIALI E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI	627	68,75
ERARIALI	188	20,61403509
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	84	9,210526316
<b>TOTALI</b>	<b>912</b>	<b>100</b>



### CONTI ISTRUITI IN CORSO D'ANNO 2020

<i>CONTI ISTRUITI IN CORSO D'ANNO 2020</i>	N°
PENDENTI IN ISTRUTTORIA AL 01/01/2020	8
AVVIATI IN ISTRUTTORIA NEL CORSO DEL 2020	421
DEFINITI CON DECRETO	154
PENDENTI AL 31/12/2019	275



# TABELLE E GRAFICI

SETTORE giudizi pensionistici

**GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA - DATI GENERALI Anno 2020**

GIACENZE INIZIALI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2020	313		94	211	8

RICORSI PERVENUTI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2020	399		78	321	

RICORSI ISCRITTI A RUOLO GENERALE	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2020	399		78	321	

RICORSI DEFINITI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2020	280		72	205	3

SENTENZE PUBBLICATE NELL'ANNO	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2020	282		70	210	2

ORDINANZE PUBBLICATE	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2020	136		30	104	2

GIACENZE FINALI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2020	432		100	327	5


GIUDIZI CAUTELARI PERVENUTI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2020	5		4	1	

GIUDIZI DI OTTEMPERANZA PERVENUTI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2020	28		1	27	


GIUDIZI DI OTTEMPERANZA DEFINITI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2020	6		2	4	



<b>NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE IN MATERIA DI GIUDIZI PENSIONISTICI - ANNO 2020</b>	<b>282</b>
<b>CIVILI</b>	<b>70</b>
<b>MILITARI</b>	<b>210</b>
<b>GUERRA</b>	<b>2</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	
<b>ACCOGLIMENTO</b>	<b>162</b>
<b>RIGETTO</b>	<b>71</b>
<b>ALTRO</b>	<b>49</b>



**NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE IN  
MATERIA DI GIUDIZI PENSIONISTICI - ANNO 2020**



**TIPOLOGIA SENTENZE**

